



ORIGINALE

N. 37/2014

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE EX ARTICOLO 17 COMMA 5 L.R. 56/1977.
APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Settembre alle ore 18,55 nella Sala delle adunanze del Consiglio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	BORTOLONI Andrea	Si		7	CANEPARI Sara	Si	
2	DE STEFANI Flavio	Si		8	CUCCOLO Debora		Si
3	FORSINETTI Viviana	Si		9	PASTELLI Riccardo	Si	
4	ORSINI Mauro	Si		10	LABRUNA Sabato	Si	
5	PANELLI Alessio	Si		11	LOMBARDI Claudia		Si
6	RICCI Alberto	Si			Totali	9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Flavio DE STEFANI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 5** dell'Ordine del giorno

Su redazione del segretario comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente P.R.G.C., del Comune di Pecetto di Valenza, approvato ai sensi della D.G.R. n. 42-12621 in data 10.02.1992, come modificato dalla Variante Strutturale approvata ai sensi della D.G.R. n. 4-1168 in data 30.10.2000, nonché, dalla Variante Strutturale approvata ai sensi della D.G.R. n. 27-12558 del 16/11/2009;

VISTO l'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i., afferente Tutela ed uso del suolo, come sostituito, ora, dall'articolo 34 L.R. 3/2013, recante la disciplina delle varianti e delle revisioni del Piano Regolatore Generale, ed ivi con particolare riferimento al comma 5, ai sensi del quale sono varianti parziali al PRGC le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione (lettera a);
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale (lettera b);
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/1977 (lettera c);
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lettera d);
- nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa, tali incrementi essendo consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio (lettera e);
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (lettera f);
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente (lettera g);
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti (lettera h);

VISTO il comma 7 del citato articolo 17, recante la procedura di approvazione delle varianti parziali, ai sensi del quale:

- la deliberazione di adozione contiene sia la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, sia un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- la deliberazione di adozione è di competenza del Consiglio Comunale ed è pubblicata sul sito informatico del Comune;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni;
- per contro, l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;
- per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis comma 6 lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la

deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR;

- la pronuncia della Provincia e la pronuncia del Ministero si intende positiva se non interviene entro i termini sopra citati;
- entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante;
- se la Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della medesima Provincia;
- se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero;
- la variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG;

DATO ATTO CHE nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura del comma 7 non trova applicazione;

VISTI:

- l'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) L.R. 56/1977 e s.m.i., che, nel novero degli strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio, enucleano rispettivamente, a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) formato dalla Regione, che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio, e, a livello provinciale, il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), formato dalla Provincia, relativo al territorio della Provincia, delineante l'assetto strutturale del territorio e fissante i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
- l'articolo 4 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale la qualifica di quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono altresì dimostrare la congruenza con gli stessi;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- il Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente;
- l'articolo 20 L.R. 40/1998, in merito alla analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, che deve valutare gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni;
- il Comunicato del Presidente della Giunta Regionale, circa l'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione

dell'articolo 20 L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la Circolare della Regione Piemonte in data 08.05.1996 n. 7/LAP, recante le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;
- il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato, in via definitiva, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- l'articolo 5 comma 3 L.R. 52/2000, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico in attuazione dell'articolo 4 della L. 447/1995, ai sensi del quale, in particolare, la zonizzazione è predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici;

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 08/2014 in data 10.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva disposta l'adozione della variante parziale numero 2 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pecetto di Valenza, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i.,

DATO ATTO CHE:

- in via preliminare, con deliberazione G.C. n. 74/2013, è stata dichiarata, in considerazione dei contenuti della variante, la non necessità della attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di cui alla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, a propria volta riferita alla Direttiva 2001/42/CE ed al Titolo I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e, pertanto, del rispetto del disposto dell'articolo 20 L.R. 40/1998;
- a seguito della prefata deliberazione C.C. n. 08/2014, veniva operato il deposito in visione presso la Segreteria Comunale della Variante e la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di adozione, a fare data dal 03.07.2014 ed a tutto il 01.08.2014;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non perveniva, a Protocollo del Comune, alcuna osservazione da parte di soggetto titolato ai sensi del comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- con nota n. 1165 in data 04.07.2014, come successivamente integrata con nota n. 1351 in data 11.08.2014, afferente la compatibilità geologica, la Variante adottata veniva trasmessa alla Provincia di Alessandria, ai sensi del prefato comma 7;
- con nota del 20.08.2014, acclarata al Protocollo del Comune al n. 1403 del 21.08.2014, veniva trasmesso il parere della Provincia di Alessandria, ai sensi della deliberazione G.P. n. 198 in data 13.08.2014 Protocollo 20140075681 con esito positivo sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale, nonché parere favorevole di compatibilità con i progetti sovracomunali, salva la prescrizione che l'integrazione presentata costituisca parte integrante del definitivo atto di approvazione;

VISTA, pertanto, la variante parziale al P.R.G.C., redatta dai professionisti incaricati Architetto Simona ILLARIO e Architetto Luca MASSA, con studio tecnico in Alessandria, nonché, in relazione esclusiva alla sua competenza, del dott. Elisabetta Barboro, geologo, formata degli elaborati come infra descritti, parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto:

- Relazione illustrativa (Allegato 1);
- Norme di Attuazione (Allegato 2);
- Allegato 2.2a – Grado di infrastrutturazione del territorio, attrezzature e servizi pubblici (Allegato 3);
- Tavola 3.2a - Territorio non urbanizzato (Allegato 4);
- Tavola 3.2b – Territorio non urbanizzato (Allegato 5);
- Tavola 3.3 – Frazione Pellizzari (Allegato 6);
- Tavola 3.4 – Nucleo Strada Alessandria (Allegato 7);
- Tavola 3.5 – Centro Storico (Allegato 8);
- Integrazione geologica (Allegato 9);

CONFERMATA la sussistenza dell'interesse pubblico negli interventi oggetto della variante, con particolare riferimento ai seguenti contenuti:

- stralcio, anche su richiesta da parte di soggetti privati interessati, di alcune aree edificabili site in zona urbanistica B2 (strada per Alessandria) e contestuale individuazione di una nuova area residenziale nella Frazione Pellizzari (B3) di pari superficie e volumetria, in continuo a lotti già edificati ed in stretta vicinanza con il Polo fieristico di Valenza, che attualmente ha in previsione uno sviluppo coerente;
- presa d'atto della perimetrazione di un'area naturale corrispondente all'area contigua delle aree protette del Po e individuazione della Riserva Naturale denominata "Bric Montariolo" che la Regione Piemonte ha individuato ai sensi della L.R. 19/2009, con conseguente aggiornamento cartografico delle tavole del Piano Regolatore oltre che inserimento di apposita normativa nelle Norme Tecniche di Attuazione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977, la presente Variante:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non comporta riduzione di quantità globale di aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;
- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

DATO ATTO CHE la capacità insediativa residenziale del PRGC riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate risulta dal prospetto numerico Allegato A) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, e che non sono avvenuti aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

DATO ATTO CHE, ai fini del presente atto, in particolare:

- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04.08.2009 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26 e 33 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
- sussiste conformità al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 27-12558 del 16/11/2009 recante la condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità definito per l'intero territorio comunale dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001, e comporta tante conseguentemente l'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al suddetto P.A.I.;
- ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, sussiste compatibilità, in forza della natura degli interventi previsti, e senza necessità di modifica, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 20/2004 in data 25.08.2004, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa speciale;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia privata, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti 09;**
- **astenuti: 0 ;**
- **votanti: 09;**
- **voti favorevoli: 09;**
- **contrari: 0,**

DELIBERA

1. Di approvare, in via definitiva, la variante parziale numero 2 al Piano Regolatore Generale del Comune di Pecetto di Valenza, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., come redatta dai professionisti incaricati Architetti Simona ILLARIO e Luca MASSA tecnici incaricati, nonché, in relazione esclusiva alla sua competenza, del dott. Elisabetta Barboro, geologo, costituita dagli elaborati tecnici e dalla documentazione di seguito indicata, della

presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unita ma depositata agli atti dell'Ufficio tecnico:

- Relazione illustrativa (Allegato 1);
 - Norme di Attuazione (Allegato 2);
 - Allegato 2.2a – Grado di infrastrutturazione del territorio, attrezzature e servizi pubblici (Allegato 3);
 - Tavola 3.2a - Territorio non urbanizzato (Allegato 4);
 - Tavola 3.2b – Territorio non urbanizzato (Allegato 5);
 - Tavola 3.3 – Frazione Pellizzari (Allegato 6);
 - Tavola 3.4 – Nucleo Strada Alessandria (Allegato 7);
 - Tavola 3.5 – Centro Storico (Allegato 8);
 - Integrazione al fine esplicitare alcuni aspetti tecnici-geologici attinenti la variante in oggetto (Allegato 9);
2. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04.08.2009 ed, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26 e 33 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 3. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
 4. Di dare atto del rispetto del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 27-12558;
 5. Di dare atto della compatibilità, ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 20/2004 in data 25.08.2004, esecutiva ai sensi di legge.

D.LGS. 267/2000 T.U. EE. LL. ART. 49 e NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

D.LGS. 267/2000 T.U. EE. LL. ART. 49 e NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Geom. Corrado GALLO

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno **27 Novembre 2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 11 Dicembre 2014

Dalla Residenza Comunale, li **27 Novembre 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI